

Delibera n° 674

Estratto del processo verbale della seduta del
30 aprile 2021

oggetto:

ADOZIONE PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTO “MODIFICHE AL “REGIME QUADRO COVID-19” PER LA CONCESSIONE, NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, DI GARANZIE E TASSI D'INTERESSE AGEVOLATI SUI PRESTITI AI SENSI DELLE SEZIONI 3.2 E 3.3 DEL QUADRO TEMPORANEO” COME APPROVATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE DEL 16.4.2021, C (2021) 2707 FINAL (SA.62409), DI MODIFICA DEL CASO SA.57252.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Viste le misure di contenimento e contrasto adottate a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione a decorrere dal 23 febbraio 2020 con le quali, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, sono state disposte misure straordinarie per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica;

Evidenziato che, a seguito delle misure straordinarie adottate, si è generata una crisi economica che ha investito l'intero settore produttivo nazionale e, quindi, anche il territorio regionale;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo "Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19" (COM(2020) 112 final) con la quale la Commissione ha fornito una panoramica delle misure di sostegno attivabili;

Vista la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, con la quale la Commissione ha integrato le possibilità illustrate nella Comunicazione del 13 marzo 2020 con ulteriori misure temporanee compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo agli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

Ricordato che il predetto "Quadro temporaneo" è stato modificato il 3 aprile 2020 (Prima Modifica), l'8 maggio (Seconda Modifica), il 29 giugno 2020 (Terza Modifica) e il 13 ottobre 2020 (Quarta Modifica) apportando chiarimenti e modifiche alle misure di aiuto previste, aggiungendone di nuove e prorogando la durata dello stesso al 30 giugno 2021;

Ricordata la decisione della Commissione europea del 24.6.2020, C(2020) 4334 final, relativa al caso SA.57252, di autorizzazione del documento "Modifiche al Regime quadro COVID-19 per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo", allegato 1 alla DGR n. 973 del 26 giugno 2020;

Ricordata la DGR n. 1925 del 18 dicembre 2020 con la quale, a seguito della decisione di autorizzazione della Commissione europea del 19.11.2020, C(2020) 8243 final, si è provveduto ad adeguare il predetto regime SA.57252 alla "Terza" e alla "Quarta modifica" del "Quadro temporaneo" sopra ricordate, provvedendo in particolare a:

- prorogarne la durata al 30 giugno 2021;
- ampliarne la sfera dei beneficiari anche alle microimprese e piccole imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, nel rispetto delle condizioni previste nella "Terza modifica del Quadro temporaneo";

Vista la Comunicazione della Commissione "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine" (2021/C 34/06) adottata il 28 gennaio 2021 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 34/6 del 1° febbraio 2021, con la quale sono stati introdotti ulteriori chiarimenti e modifiche a varie sezioni del "Quadro temporaneo" e ne è anche stato prorogato il periodo di applicazione al 31.12.2021;

Ritenuto opportuno, sentita la Direzione centrale attività produttive, procedere alla proroga del periodo di validità del predetto regime SA.57252 al 31 dicembre 2021;

Stante che la Commissione ha invitato gli Stati membri a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che intendono adeguare alla proroga e alle altre modifiche apportate al "Quadro temporaneo" e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato alla citata Comunicazione di modifica al fine di consentire alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati;

Dato atto che la Direzione centrale finanze si è attivata in tal senso inserendo nell'elenco delle misure regionali da adeguare alla "Quinta modifica del quadro temporaneo" notificato dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, anche il regime SA.57252 per il quale è stata richiesta la proroga al 31.12.2021;

Dato, inoltre, **atto** che la Commissione europea ha approvato la proroga al 31.12.2021 del periodo di validità del regime SA.57252 con la decisione C (2021) 2707 final del 16.4.2021 relativa al caso SA.62409;

Ritenuto, conseguentemente, necessario modificare il documento "Modifiche al "Regime quadro COVID-19" per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo" allegato 1 alla DGR n. 973 del 26 giugno 2020 come sostituito dall'allegato alla DGR n. 1925 del 18 dicembre 2020 aggiornando tutti i riferimenti relativi al periodo di validità del regime SA.57252 nonché i riferimenti alle decisioni di modifica del "Regime quadro COVID-19";

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze,
la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per le motivazioni espresse in premessa il documento "Modifiche al "Regime quadro COVID-19" per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo" allegato alla DGR n. 973 del 26 giugno 2020, come sostituito dall'allegato alla DGR n. 1925 del 18 dicembre 2020, è modificato come segue:

- all'articolo 1, comma 4, le parole "con Decisione C(2020) 6341 final e" sono sostituite con "con Decisione C(2020) 6341 final," e dopo le parole "con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020" sono inserite le seguenti "e ulteriormente modificato e prorogato al 31.12.2021 con Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021";

- all'articolo 1, comma 5, le parole "insieme alla relativa Decisione della Commissione europea" sono sostituite con "insieme alle relative Decisioni della Commissione europea";

- all'articolo 2, comma 3, all'articolo 4, comma 1, lettera b., all'articolo 5, comma 1, lettera d., all'articolo 7, comma 4, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite con "31 dicembre 2021";

- all'articolo 7, comma 2, le parole "all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014," sono soppresse;

- all'articolo 7, comma 3, le parole "agli allegati IIIA, IIIB o IIIC" sono sostituite con "all'allegato IIIA".

2. È conseguentemente approvato il documento "Modifiche al "Regime quadro COVID-19" per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo", allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, che reca le modifiche indicate al punto 1 e che sostituisce integralmente, dalla data della presente deliberazione, il documento allegato alla DGR n. 973 del 26 giugno 2020 come sostituito dall'allegato alla DGR n. 1925 del 18 dicembre 2020.

3. La Direzione centrale finanze provvede agli adeguamenti della registrazione

effettuata nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato (RNA).

4. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia che intendono prorogare il periodo di validità degli atti con cui hanno definito le misure di aiuto istituite in base al documento allegato alla DGR n. 973 del 26 giugno 2020 come sostituito dall'allegato alla DGR n. 1925 del 18 dicembre 2020, adottano appositi atti facendo riferimento al documento allegato alla presente deliberazione e adeguano, conseguentemente, la corrispondente registrazione effettuata in RNA.

5. Le misure di aiuti esistenti alla data della presente deliberazione continuano ad essere regolate dal documento allegato alla DGR n. 973 del 26 giugno 2020 come sostituito dall'allegato alla DGR n. 1925 del 18 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di cui al precedente punto 4.

6. La Direzione centrale finanze provvede ad emanare una circolare informativa delle modifiche apportate con la presente deliberazione al fine di informare tutte le autorità concedenti e tutte le autorità competenti a gestire le misure di aiuto come individuate all'articolo 2 del documento *"Modifiche al "Regime quadro COVID-19" per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo"* allegato alla presente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

“Modifiche al “Regime quadro COVID-19” per la concessione, nella regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi d’interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del *Quadro temporaneo*”

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 autorità concedenti e autorità competenti a gestire le misure di aiuto

Art. 3 beneficiari

Art. 4 aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti di cui al paragrafo 3.2 del “*Quadro temporaneo*”

Art. 5 aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti di cui al paragrafo 3.3 del “*Quadro temporaneo*”

Art. 6 cumulo

Art. 7 monitoraggio e relazioni

Art. 8 disposizioni finali

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente documento definisce modifiche al “Regime quadro COVID-19” per la concessione, da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, di garanzie e tassi d’interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 della Comunicazione della Commissione “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19*” (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni - nel proseguo “*Quadro temporaneo*”.

2. Il presente documento è notificato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea al fine di acquisirne le decisioni di autorizzazione.

3. Nell’ambito delle misure di aiuto di cui al comma 1:

a. per “imprese” si intendono i soggetti che svolgono attività economica, rilevante ai fini dell’applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato;

b. per “piccole e medie imprese (PMI)” si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

4. Il “Regime quadro COVID-19” a cui si fa riferimento nel presente documento, adottato agli articoli da 54 a 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), nel proseguo DL Rilancio, è stato notificato dal Dipartimento per le politiche europee alla Commissione europea col numero SA.57021 (2020/N) ed è stato approvato con Decisione del 21.05.2020, C(2020) 3482 final ai sensi del *Quadro temporaneo*, di seguito la “Decisione”, modificato l’11 settembre 2020 con Decisione C(2020) 6341 final, prorogato al 30.6.2021 con Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 e **ulteriormente modificato e prorogato al 31.12.2021 con Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.**

5. Tutte le condizioni del “Regime quadro COVID-19” diverse dalle modifiche contenute nel presente documento rimangono invariate e applicabili alle misure di cui all’articolo 2, comma 2, come descritte nella Decisione e riportate nel presente documento; pertanto il presente documento rappresenta l’unica base giuridica di riferimento - **insieme alle relative Decisioni della Commissione europea** - per la concessione, in Friuli Venezia Giulia, di garanzie e prestiti agevolati nell’ambito delle sezioni 3.2 e 3.3 del *Quadro temporaneo*. Gli aiuti

concessi in attuazione del presente documento vengono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 7 esclusivamente nell'ambito del CAR assegnato al caso SA.57252.

art. 2 autorità concedenti e autorità competenti a gestire le misure di aiuto

1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia che intendono concedere garanzie o tassi d'interesse agevolati sui prestiti avvalendosi delle modifiche al "Regime quadro COVID-19" disciplinate nel presente documento, ne rispettano le disposizioni unitamente alle condizioni previste nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito della notifica di cui all'art. 8.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, negli atti con i quali definiscono le misure di aiuto che intendono istituire, richiamano le condizioni previste nel presente documento e nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito della notifica di cui all'art. 8.
3. Le disposizioni del presente documento si applicano agli aiuti concessi dalle amministrazioni di cui al comma 1 dalle date delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea e fino al **31 dicembre 2021**, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea.
4. L'Amministrazione regionale può attuare le proprie misure di aiuto, di cui al comma 2, anche per il tramite di Enti locali, Camere di commercio, industria e artigianato o altri soggetti gestori appositamente individuati, compresi quelli indicati all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 5, comma 3.

art. 3 beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente documento, secondo le specifiche disposizioni previste nei successivi articoli, le imprese:
 - a. di qualsiasi dimensione (PMI e grandi imprese) aventi una sede operativa nel territorio regionale;
 - b. che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
 - c. di qualsiasi settore di attività, con l'esclusione:
 - i. degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari che, in qualità di intermediari finanziari, sono esclusi come beneficiari finali ammissibili;
 - ii. delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014), delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura), delle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle imprese operanti nel settore forestale in quanto tutte beneficiarie del Programma anticrisi Covid-19 di cui all'art. 12 della l.r. 5/2020 (già approvato dalla Commissione europea con il numero SA.57005).
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b., gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché, al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente documento, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto:
 - aiuti per il salvataggio oppure, nel caso li abbiano ricevuti, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia, o
 - aiuti per la ristrutturazione oppure, nel caso li abbiano ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione.

art. 4 aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti di cui al paragrafo 3.2 del “Quadro temporaneo”

1. Gli aiuti di Stato sotto forma di garanzie sui prestiti, di cui al paragrafo 3.2 del “Quadro temporaneo”, sono concessi nel rispetto delle condizioni riportate al punto 19 della Decisione e all'art. 55 del DL Rilancio, tutte riportate di seguito:

a. per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario	Per il 1° anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4° - 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

b. le garanzie di cui al presente articolo sono concesse entro e non oltre il **31 dicembre 2021**;

c. l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:

i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

d. la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:

i. il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o

ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita); e

iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

e. la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

f. le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti; possono applicarsi a prestiti esistenti solo se le seguenti condizioni sono presenti cumulativamente:

- i prestiti sono concessi alle PMI, e
- esiste un obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti, e
- i prestiti non risultano in sofferenza, e
- la PMI ha il diritto di rinegoziare i termini del prestito, e
- non verrà addebitata alcuna commissione di garanzia

g. la mobilitazione delle garanzie è contrattualmente legata a condizioni specifiche che devono essere concordate tra le parti quando la garanzia è inizialmente concessa.

2. In deroga al punto c. del precedente comma 1, sulla base di un'autocertificazione da parte del beneficiario relativa al proprio fabbisogno di liquidità (sia in termini di costi del capitale di esercizio che di costi di investimento), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI non tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio e per le microimprese.

3. Le garanzie di cui al presente articolo vengono concesse alle imprese in modo diretto o, nel rispetto di quanto stabilito alla Sezione 3.4 del “Quadro temporaneo”, attraverso enti abilitati all'attività di concessione di garanzie alle imprese ai sensi della normativa italiana. Affinché gli aiuti in argomento non possano costituire un vantaggio indiretto anche per i predetti enti, questi ultimi trasferiscono, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali i

vantaggi della garanzia. I predetti enti dimostrano l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. A tal fine comunicano ai destinatari finali delle garanzie e all'amministrazione competente di cui all'art. 2, comma 1, che l'aiuto è trasferito ai predetti destinatari finali o in termini di minori commissioni applicate o di più bassi tassi d'interesse sui prestiti garantiti rispetto ai valori di mercato, con quantificazione dettagliata dell'aiuto trasferito. Sono altresì tenuti alla trasmissione all'amministrazione competente, di adeguata documentazione per la rendicontazione e il monitoraggio delle agevolazioni.

4. Negli atti di cui all'art. 2, comma 2, e nei provvedimenti di concessione delle garanzie di cui al presente articolo è fatto esplicito riferimento al presente documento ed alle relative decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea a seguito delle notifiche di cui all'art. 8, nonché al numero di aiuto attribuito SA.57252.

5. Nel caso in cui le garanzie di cui al presente articolo siano cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP), Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) o dall'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" (CRII), sono rispettate le disposizioni applicabili ai sensi di detti Fondi.

6. Alle garanzie di cui al presente articolo si applica la deroga al divieto di erogazione a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati di cui all'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

art. 5 aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti di cui al paragrafo 3.3 del "Quadro temporaneo"

1. Gli aiuti di Stato sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, di cui alla sezione 3.3 del "Quadro temporaneo", sono concessi nel rispetto delle condizioni riportate al punto 20 della Decisione e all'art. 56 del DL Rilancio, tutte riportate di seguito:

a. i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di beneficiario	Margine per il rischio di credito per il 1° anno	Margine per il rischio di credito per il 2° - 3° anno	Margine per il rischio di credito per il 4° - 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

b. in ogni caso, il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui;

c. il prestito riguarda il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

d. i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il **31 dicembre 2021** e sono limitati ad un massimo di sei anni;

e. l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:

i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

f. i tassi d'interesse agevolati al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti; possono applicarsi a prestiti esistenti solo se le seguenti condizioni sono presenti

cumulativamente:

- i prestiti sono concessi alle PMI, e
- esiste un obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti, e
- i prestiti non risultano in sofferenza, e
- la PMI ha il diritto di rinegoziare i termini del prestito, e
- non verrà addebitata alcuna commissione di garanzia.

2. In deroga alle lettere a), d) ed e), i contratti di prestito possono essere concessi:

a. a un tasso di interesse fisso, calcolato sul tasso di base applicabile al 1° gennaio 2020 (1 anni IBOR o equivalente, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), aggiungendo i margini di rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito indicati nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario	Margine di rischio per prestiti di durata < 3 anni	Margine di rischio per prestiti di durata ≥ 3 < 6 anni	Margine di rischio per prestiti di durata ≥ 6 ≤ 8 anni
PMI	50 punti base	100 punti base	250 punti base
Grandi imprese	100 punti base	190 punti base	350 punti base

b. sono limitati ad un massimo di otto anni;

c. sulla base di un'autocertificazione da parte del beneficiario relativa al proprio fabbisogno di liquidità (sia in termini di costi del capitale di esercizio che di costi di investimento), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI non tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio e per le microimprese.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle imprese in modo diretto o, nel rispetto di quanto stabilito alla Sezione 3.4 del "Quadro temporaneo", attraverso intermediari finanziari abilitati. Affinché gli aiuti in argomento non possano costituire un vantaggio indiretto anche per i predetti intermediari finanziari abilitati, questi ultimi trasferiscono, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali i vantaggi dei prestiti. I predetti intermediari finanziari abilitati dimostrano l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. A tal fine comunicano alle imprese mutuatrici e all'amministrazione competente che l'aiuto è trasferito a dette imprese in termini di più bassi tassi d'interesse ovvero di maggiore importo finanziato o di minori garanzie richieste rispetto ai valori di mercato, con quantificazione dettagliata dell'aiuto trasferito. Sono altresì tenuti alla trasmissione all'amministrazione competente di adeguata documentazione per la rendicontazione e il monitoraggio delle agevolazioni.

4. Nei provvedimenti di concessione dei tassi d'interesse agevolati di cui al presente articolo è fatto esplicito riferimento al presente documento ed alle relative decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea a seguito delle notifiche di cui all'art. 8, nonché al numero di aiuto attribuito SA.57252.

5. Nel caso in cui gli aiuti di cui al presente articolo siano cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP), Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) o dall'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" (CRII), sono rispettate le disposizioni applicabili ai sensi di detti Fondi.

6. Agli aiuti di cui al presente articolo si applica la deroga al divieto di erogazione a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati di cui all'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

art. 6 cumulo

1. Le garanzie e i prestiti di cui al presente documento sono concessi nel rispetto delle regole sul cumulo definite ai punti 26, 27 e 28(b) della Decisione e degli articoli 55, 56 e 61 del DL rilancio e di seguito riportate:
 - a. i massimali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c., e comma 2 e all'art. 5, comma 1, lettera c., e comma 2 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sovvenzionato sia interamente finanziato con risorse statali o parzialmente finanziato dall'Unione;
 - b. possono essere cumulati con aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis o del Regolamento generale di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo pertinenti;
 - c. non devono essere cumulati con aiuti sotto forma, rispettivamente, di tassi d'interesse agevolati o di garanzie, concessi a norma delle sezioni 3.2 e 3.3 del "Quadro temporaneo" per lo stesso prestito sottostante. Possono essere cumulate con aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c., e comma 2 e all'art. 5, comma 1, lettera e., e comma 2, lettera c). Inoltre, un beneficiario può beneficiare parallelamente di più misure sotto forma di garanzie sui prestiti o sotto forma di tassi di interesse agevolati sui prestiti, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali stabiliti rispettivamente all'art. 4, comma 1, lettera c., e comma 2 e all'art. 5, comma 1, lettera e., e comma 2, lettera c);
 - d. non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui al presente documento. A tal fine, le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che concedono gli aiuti ai sensi del presente documento verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 7.

art. 7 monitoraggio e relazioni

1. Le Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, concedono gli aiuti nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017). Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale provvede alla preventiva registrazione delle misure di cui al presente documento nel predetto RNA, acquisendo il "Codice Aiuto RNA – CAR". Le garanzie e i tassi d'interesse agevolati sui prestiti concessi dalle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, sulla base delle condizioni riportate nel presente documento vengono registrati nel RNA nell'ambito del "CAR" acquisito e comunicato dal Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale.
2. La registrazione di cui al comma 1 è effettuata anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicazione previsti al punto 88 del "Quadro temporaneo"; pertanto le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente documento, con l'esclusione di quelli di cui all'articolo 8, sono pubblicate sulla sezione trasparenza del Registro

nazionale per gli aiuti di Stato, disponibile al seguente link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, entro 12 mesi dal momento della concessione.

3. Ai fini della redazione della relazione di cui all'art. 26 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, come richiamata al punto 89 del "Quadro temporaneo", le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, forniscono al Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale - entro il 15 maggio di ogni anno - i dati di cui **all'allegato IIIA** del Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

4. A fini dell'adempimento degli obblighi di cui al punto 90 del "Quadro temporaneo", il Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale trasmette alla Commissione europea, entro il **31 dicembre 2021**, l'elenco delle misure in virtù del presente documento, come estraibili dal RNA.

5. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 91 del "Quadro temporaneo", le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, conservano, per dieci anni a partire dalla data di concessione degli aiuti, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 2, comma 2. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale, su richiesta di quest'ultimo.

6. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, forniscono al Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale anche le informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi eventualmente richieste dalla Commissione ai sensi del punto 92 del "Quadro temporaneo".

7. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, diverse dall'Amministrazione regionale, designano un responsabile unico e, entro il 15 aprile 2021, ne comunicano il nominativo al Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale. Per le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale, la persona di contatto è il relativo referente della rete regionale per gli aiuti di Stato.

8. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.

art. 8 disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente documento si applicano le disposizioni contenute nel "Regime quadro italiano (SA.57021)" e nel "Quadro temporaneo".

2. Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale cura le notifiche relative al presente documento alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ai fini dell'adozione della decisione di autorizzazione di cui all'art. 1. La concessione degli aiuti ai sensi del presente documento è subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.

3. La Deliberazione di Giunta regionale con la quale viene adottato il presente documento è pubblicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia unitamente alla decisione di autorizzazione di cui all'art. 1 che vincola le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, al rispetto delle disposizioni in esse contenute.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE